

Prot. N. 105/GAB/2025

Venezia, 6 febbraio 2025

Al Sig. Questore di **VENEZIA** 

e, p.c.

Al Ministero dell'Interno

- Gabinetto
- Osservatorio Nazionale sulle Competizioni Sportive

#### **ROMA**

Al Sig. Prefetto di **ROMA** 

Al Sig. Prefetto di **UDINE** 

Al Sig. Prefetto di **PORDENONE** 

Al Sig. Questore di **ROMA** 

Al Sig. Questore di **UDINE** 

Al Sig. Questore di **PORDENONE** 

Al Sig. Sindaco del Comune di **VENEZIA** 

Alla società Venezia F.C. di **VENEZIA** 

Oggetto: Incontro di calcio, valevole per il Campionato nazionale di Serie A, tra le squadre Venezia - Roma del 9 febbraio 2025.

Si trasmette, per l'esecuzione e la notifica, copia dell'ordinanza pari numero e data, concernente le prescrizioni da adottare in occasione dell'incontro di calcio indicato in oggetto.

p. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO VICARIO
(Bungan)



# A Prefetto della Provincia di Venezia

**PREMESSO** che il 9 febbraio 2025 è in programma l'incontro di calcio di andata valevole per il Campionato nazionale di serie A tra le squadre Venezia - Roma;

**VISTA** la nota in data 25 gennaio u.s., con la quale il Questore di Venezia ha segnalato che tra le due opposte fazioni ultras esiste una rilevante rivalità sportiva, sfociata spesso in violenti scontri, da ultimo domenica 29 settembre 2024, a Roma, i tifosi veneziani sono stati aggrediti in stazione dalla tifoseria romana;

**VISTA** la determinazione n. 4/2025 del 28 gennaio u.s., nella quale il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ha suggerito di adottare le seguenti misure di rigore:

- vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Lazio esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "AS Roma";

**VISTA** la nota in data 4 febbraio u.s., con la quale il Questore di Venezia ha segnalato al Centro Nazionale di Informazione sulla Manifestazioni Sportive che:

- il gemellaggio esistente tra la tifoseria romanista e quella di Udine, rinsaldatasi alla luce dei disordini avvenuti presso la stazione di Basiliano (UD) dopo l'incontro di calcio Udinese Venezia del 1° febbraio u.s., in relazione ai quali la tifoseria oltranzista giallorossa, mostrando solidarietà nei confronti degli ultras friulani arrestati per l'occasione, ha fatto circolare sui social in questi giorni un post con la frase "Vicino alla Udine Ultras",
- l'intenzione di circa 200 persone, appartenenti alla tifoseria oltranzista, di raggiungere la stazione di Venezia Santa Lucia in treno per poi arrivare allo stadio Penzo a piedi, in maniera compatta, mentre altri 100/150 ultras potrebbero arrivare a Mestre a bordo di macchine e minivan;
- da una nota informativa della Questura di Udine del 3 febbraio u.s., si è appreso che domenica 9 febbraio, alcuni gruppi ultras della tifoseria udinese potrebbero recarsi a Venezia per assistere alla gara, considerati i recenti scontri con la tifoseria veneziana avvenuti presso la stazione ferroviaria di Basiliano (UD), nonché il rapporto di amicizia che intercorre tra i supporters friulani e quelli romanisti;
- la possibile numerosa presenza di tifosi friulani a Venezia, nel caso in cui venisse vietata agli stessi la trasferta a Napoli in occasione della partita Napoli Udinese, in programma domenica 9 febbraio p.v., alle ore 20.45;

**VISTA** la determinazione n. 5/2025 del 5 febbraio u.s., nella quale il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, relativamente all'incontro di calcio di Serie A Venezia-Roma, connotato da specifici profili di rischio riconducibili alla rivalità tra le due tifoserie e a



## A Prefetto della Provincia di Venezia

seguito degli episodi occorsi lo scorso 1 febbraio tra gli ultras dell'Udinese e quelli del Venezia, coinvolgendo, solidalmente, le frange ultras alleate o rivali, ha chiesto, al fine di evitare che in occasione del predetto incontro possano essere perpetrate azioni ritorsive ovvero gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, di valutare la possibilità di adottare il provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Lazio e nelle province di Udine e Pordenone;

**CONSIDERATO** che le caratteristiche strutturali del centro storico ed in particolare la zona di Sant'Elena, ove è ubicato lo stadio Penzo, richiedono la predisposizione di attente misure di vigilanza, volte tutte a garantire le opportune distanze tra le due fazioni, al fine di controllare l'afflusso della tifoseria veneziana e l'individuazione, la scorta e l'incanalamento della tifoseria ospite nelle entrate dedicate;

**CONSIDERATA** la struttura morfologica di Venezia che non consente l'adozione di misure tali da isolare il percorso dei tifosi dai flussi cittadini e turistici, che si registrano numerosi anche in questo periodo di inizio Carnevale;

**CONSIDERATO** quanto convenuto in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi il 5 febbraio u.s., ove è stata condivisa la proposta di adozione del provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Lazio e nelle Province di Udine e Pordenone, in relazione alle tensioni tra le tifoserie e le notizie di possibili cortei dei numerosi tifosi che arriverebbero a sostegno della squadra della Roma, sia dalla Regione del Lazio sia dalle province di Udine e Pordenone;

**RITENUTO** che le situazioni segnalate possono diventare presupposto per una serie di problematiche per l'ordine e la sicurezza pubblica;

**CONDIVISE** le suddette valutazioni sotto il profilo dell'ordine e sicurezza pubblica;

**RITENUTO** necessario adottare un provvedimento volto a prevenire il prodursi di una situazione di elevato pericolo per le persone e di grave rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica;

**VISTO** l'art. 2 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;



### Il Prefetto della Provincia di Venezia

**VISTO** il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 che, all'art. 8, reca il "divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge n. 401/1989";

**VISTI** il Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2010, n. 217 e il Decreto Ministeriale 15 agosto 2009;

#### **ORDINA**

alla società "Venezia F.C.", in occasione dell'incontro di calcio valevole per il Campionato nazionale di serie A tra le squadre Venezia - Roma del 9 febbraio 2025:

- il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della Regione Lazio per la gara Venezia - Roma del 9 febbraio 2025;
- il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nelle Province di Udine e Pordenone per la medesima gara Venezia – Roma del 9 febbraio 2025.

Il Questore di Venezia è incaricato della notifica del presente provvedimento a tutti gli organismi interessati, con particolare riferimento alle società operative sportive coinvolte, nonché dell'esecuzione dello stesso.

Il presente provvedimento viene altresì trasmesso alle Autorità di P.S. delle province interessate per quanto di rispettiva competenza.

Avverso il medesimo provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno, ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, rispettivamente entro 30 oppure 60 giorni dalla notifica.

Venezia, 6 febbraio 2025

p. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO VICARIO